



## COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)

---

**ORDINANZA SINDACALE**

**SERVIZIO POLIZIA LOCALE**

### ORDINANZA NUMERO 31 DEL 02-06-2020

**OGGETTO:** Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19 -  
NORME IN AMBITO CITTADINO.

#### IL SINDACO

Con riferimento allo stato di emergenza sanitaria nazionale in atto;

**Visti:**

il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 con la quale sono state prorogate fino al 3 maggio 2020 tutte le misure previste in materia di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale" sopra citate;

l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Liguria n. 22/2020 del 26 aprile 2020 "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative ad interpretazione e attuativa sul territorio comunale della regione Liguria delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 10 aprile 2020";

l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Liguria n. 25/2020 recante "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 relative a interpretazione attuativa sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al DPCM del 26 Aprile 2020";

DPCM 17 maggio 2020 contenente "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Liguria n. 30/2020 recante " ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 relative all'attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al DPCM del 17 Maggio 2020"

**Preso atto** dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia.

**Ritenuto:**

- che le autorità sanitarie hanno chiarito che la diffusione del virus Covid-19 avviene principalmente attraverso i “droplet” prodotti dalle persone (principalmente mediante tosse e starnuti) e diffuse nell’ambiente tramite l’apparato respiratorio per cui è opportuno l’uso di sistemi di protezione della bocca e del naso al fine di limitare la contaminazione dell’ambiente;
- che questa Amministrazione ha distribuito gratuitamente alla cittadinanza un numero ragguardevole di mascherine (oltre 15.000);
- che sussistono le condizioni di estrema urgenza e necessità che richiedono l’adozione di provvedimenti immediati per contrastare l’emergenza epidemiologica e che il contenuto della presente ordinanza potrà essere aggiornato in base all’evoluzione della situazione epidemiologica del virus;

**Visto:**

- l’art. 50, comma 4 e comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e l’articolo 3 del Decreto-legge n. 19/2020;

**REVOCA**

**a partire dal giorno 8 giugno 2020:**

**l’Ordinanza sindacale n. 18 del 11 marzo 2020**

**dall’entrata in vigore della presente ordinanza:**

**l’Ordinanza sindacale n. 19 del 12 marzo 2020**

**l’Ordinanza sindacale n. 20 del 22 marzo 2020**

**l’Ordinanza sindacale n. 27 del 5 maggio 2020**

**DISPONE**

**con decorrenza dalla data odierna**, la riapertura del Parco degli Elfi e del Parco dei Caduti di Nassiriya (cosiddetta Pista di Corte);

**a partire dal giorno 8 giugno 2020**, la riapertura di tutti gli altri parchi pubblici cittadini;

**ORDINA**

con decorrenza dalla data odierna e per la durata dell’emergenza:

**è obbligatorio circolare sul territorio pubblico muniti di mascherina protettiva e/o chirurgica ossia portandola sempre con sé seppure senza necessità di indossarla, se non nei casi di seguito specificati (in cui dovrà essere indossata a copertura di naso e bocca):**

- **all’interno dell’area cittadina del “centro storico”** (caratterizzato da vie di scarsa ampiezza e da grande afflusso di persone durante il periodo turistico);
- **in tutti i casi in cui non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 mt.;**
- **all’interno di esercizi commerciali o di altri locali aperti al pubblico (uffici pubblici, postali, banche) o qualora si rimanga in coda in attesa di accesso ai predetti locali;**
- **nelle aree di attesa (pensiline, fermate a chiamata) dei mezzi pubblici del servizio ATP, Taxi e Stazione Ferroviaria (binari, aree comuni, di transito e di accesso);**

**DISPONE**

la trasmissione della presente ordinanza:

- 1) al Corpo di Polizia Locale e alle Forze dell’Ordine e di Polizia competenti territorialmente per la relativa vigilanza e controllo sull’osservanza del presente atto;
- 2) al Signor Prefetto;

3) alle Associazioni di categoria del settore commercio per collaborare alla diffusione del contenuto della presente ordinanza;

**AVVERTE**

che la violazione della presente ordinanza comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da €50 ad €500, con pagamento di forma ridotta di €100;

che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

1) entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento pubblicato sul sito web del Comune al Tribunale Amministrativo Regionale di Genova, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n.1034;

2) in via alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

**ORDINANZA SINDACALE**

**(Dott. Paolo Donadoni)**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi dell' art. 20 D.L. 82/2005 dal Sindaco pro-tempore.

L'ordinanza è stata pubblicata dal 03-06-2020 al 18-06-2020.